

# Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità- REGIONE CALABRIA

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30. Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI .....	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA .....	4
LIMITI MASSIMI CONSENTITI .....	5
COMPORAMENTI .....	6
DIVIETI.....	7
LIMITAZIONI TEMPORALI .....	9
AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....	9
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI .....	10
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI.....	10
Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30. Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.....	12
Immagini di funghi di cui all'Art. 3. Raccolta dei funghi .....	21
Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Calabria .....	24

## AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30
<p><b>Art. 2. Discipline regionali</b></p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p><b>Art. 5 ter. Permessi regionali di autorizzazione</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5 (Quantitativo di raccolta), è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:</p> <p><b>a)</b> tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36 (Regolamento attuativo). La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'art. 5 (Quantitativo di raccolta), comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici /00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni;</p> <p><b>b)</b> tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 (Quantitativo di raccolta), comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in € 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'art. 10 (Comitato tecnico), ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo art. 6 (Associazioni micologiche - Albo regionale), avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo art. 12 (Ispettorati Micologici), promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36 (Regolamento attuativo);</p> <p><b>c)</b> tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.</p> <p>I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 3 (Raccolta dei funghi), della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica;</p>

**d)** permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

**2.** La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

**3.** Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

**a)** il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;

**b)** il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

**c)** il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.

## AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30
<p><b>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</b></p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p><b>Art. 5. Quantitativo di raccolta</b></p> <p>3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'art. 5-ter (Permessi regionali di autorizzazione), la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg giornalieri.</p> <p>4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.</p> <p>5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di quantità.</p> <p>6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) art. 5 ter (Permessi regionali di autorizzazione) della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.</p>

## LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30
<p><b>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</b></p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 2. Disposizioni e divieti</b></p> <p>1. Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti disposizioni:</p> <p><b>e)</b> per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso.</p> <p><b>Art. 3. Raccolta dei funghi</b></p> <p>1. È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro della cappella abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime richieste:</p> <p><i>Amanita caesarea</i> (Ovolo buono), cm 5 (cinque); <i>Boletus edulis</i> e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro); <i>Macrolepiota procera</i> e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci); <i>Agaricus campestris</i> e simili (Prataioli), cm 4 (quattro); <i>Russula virescens</i> e altre russule commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro); <i>Clitocybe geotropa</i> (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);</p> <p>per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm 3 (tre).</p> <p>Il regolamento attuativo, di cui all'art. 36 (Regolamento attuativo) potrà prevedere modifiche ed aggiunte al presente comma.</p> <p>3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico - venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.</p> <p>4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e dell'apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo art. 5-ter (Permessi regionali di autorizzazione). I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.</p> <p><b>Art. 5. Quantitativo di raccolta</b></p> <p>1. La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all'art. 4 (norme sui limiti massimi consentiti), comma 1, della Legge 23 agosto 1993, n. 352, recante: "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.</p> <p>2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di tessera professionale di cui al successivo art. 5-ter (Permessi regionali di autorizzazione).</p> <p>7. Su segnalazione del Comitato Tecnico di cui all' art. 10 (Comitato tecnico), la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.</p>

## COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30
<p><b>Art. 5. Norme sui comportamenti</b></p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p><b>Art. 4. Modalità di raccolta</b></p> <p>1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.</p> <p>3. È vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).</p> <p>4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p>

## DIVIETI

<b>Legge 23 agosto 1993, n. 352</b>	<b>Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30</b>
<p><b>Art. 6. Norme sui divieti</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p><b>Art. 2. Disposizioni e divieti</b></p> <p>1. Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti disposizioni:</p> <p><b>a)</b> è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse floristico, ecologico e monumentale;</p> <p><b>b)</b> nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli del presente titolo;</p> <p><b>c)</b> è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all'allegato A);</p> <p><b>d)</b> è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all'allegato B);</p> <p><b>Allegato A. Specie protette ai sensi dell'art. 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridium Aquilinum ed Equisetum sp.;</li><li>- Gymnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;</li><li>- Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;</li><li>- Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie; Thalictrum calabricum;</li><li>- Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum;</li><li>- Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;</li><li>- Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;</li><li>- Famiglia Primulacee: Primula palinuri; Soldanella, tutte le specie;</li><li>- Famiglia Gentinacee: Gentiana, tutte le specie; Gentianella crispata;</li><li>- Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;</li><li>- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;</li><li>- Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie;</li><li>- Famiglia Amarillidacee: Pancratium maritimum; Sternbergia, tutte le specie; Galanthus nivalis; narcissus, tutte le specie;</li><li>- Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.</li></ul> <p><b>Allegato B. Biotopi protetti ai sensi dell'art. 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1)</b> Valle del fiume Argentino;</li><li><b>2)</b> Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;</li><li><b>3)</b> Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);</li><li><b>4)</b> Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta);</li><li><b>5)</b> Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);</li><li><b>6)</b> Stazioni di Woodwardia;</li></ol>

**7)** Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:

- 1) Bosco Gariglione;
- 2) Foresta di Basilicò-Gambarie;
- 3) Foresta del Timpone della Carcara;
- 4) Bosco al Corvo;
- 5) Bosco di Arnocampo;
- 6) Pineta di Cupone;
- 7) Bosco di Santa Maria;
- 8) Monte Pollino;
- 9) Bosco Fallistro;
- 10) Alto Aspromonte;
- 11) Isola di Cirella;
- 12) Isola di Dino;
- 13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;
- 14) Foce del Neto.

#### **Art. 4. Modalità di raccolta**

**5.** È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico di cui all'art. 10 (Comitato tecnico) può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.

#### **Allegato D. Specie protette ai sensi dell'art. 4, comma 5**

- *Amanita caesarea* forma *alba*
- *Amanita cocolla*
- *Boletus dupainii*
- *Boletus edulis* var. *citrinus*
- *Boletus satanas*
- *Lactarius mairei*
- *Phaeolepiota aurea*
- *Pulveroboletus hemichrys*

#### **Art. 5 bis. Divieti di raccolta e limitazioni**

**1.** La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

**a)** nelle riserve naturali integrali;

**b)** nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;

**c)** in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'art. 10 (Comitato tecnico).

**2.** Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

**3.** È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.



4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che, regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.

5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio.

## LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30
<p><b>Art. 7. Norme sulle limitazioni temporali</b></p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 5. Quantitativo di raccolta</b></p> <p>7. Su segnalazione del Comitato Tecnico di cui all' art. 10 (Comitato tecnico), la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.</p>

## AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30
<p><b>Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali</b></p> <p>1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.</p>	<p><b>Art. 4. Modalità di raccolta</b></p> <p>5. È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico di cui all'art. 10 (Comitato tecnico) può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.</p> <p><b>Allegato D. Specie protette ai sensi dell'art. 4, comma 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Amanita caesarea</i> forma <i>alba</i></li> <li>- <i>Amanita cocolla</i></li> <li>- <i>Boletus dupainii</i></li> <li>- <i>Boletus edulis</i> var. <i>citrinus</i></li> <li>- <i>Boletus satanas</i></li> <li>- <i>Lactarius mairei</i></li> <li>- <i>Phaeolepiota aurea</i></li> <li>- <i>Pulveroboletus hemichrys</i></li> </ul>

## CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30
<p><b>Art. 10. Norme sui corsi e sulle iniziative culturali</b></p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p><b>Art. 3. Raccolta dei funghi</b></p> <p>2. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici.</p> <p><b>Art. 11. Ricerca Scientifica e Corsi di formazione</b></p> <p>1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l'acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.</p> <p>2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina anche in riferimento all'art. 10 (norme sui corsi e sulle iniziative culturali) della Legge 352/93.</p>

## VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30
<p><b>Art. 13. Norme sulle violazioni e sulle sanzioni</b></p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p><b>Art. 13. Vigilanza</b></p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale.</p> <p>2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'art. 138 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) dei TU della legge di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 19/06 1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.</p> <p>3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.</p> <p><b>Art. 14. Sanzioni</b></p> <p>1. La violazione delle norme del presente titolo (Titolo II. RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI SPONTANEI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione</p>

alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.

**3.** Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale".

**4.** Le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14 (Sanzioni), sono delegate, ai sensi dell'art. 7 (Norme regionali di attuazione) del DPR 24 luglio 1977, n. 616, recante: "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

**5.** I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.

**6.** Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.

**7.** Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'art. 16 (Pagamento in misura ridotta) della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.

**8.** Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale).

**9.** Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'art. 14 (Sanzioni), deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.

**10.** Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituto capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.

**11.** È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.

# **Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30. Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**

(titolo della legge così modificato dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)

Testo non ufficiale. Ha carattere legale la stampa del bollettino ufficiale

## **Titolo I. RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI SPONTANEI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI**

(titolo introdotto dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)

### **Art. 1. Finalità**

**1** (comma così modificato dalla LR 31 marzo 2009, n. 9). Per il raggiungimento delle finalità generali dell'ambiente e della biodiversità e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regola la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati».

### **Art. 2. Disposizioni e divieti**

**1.** Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti disposizioni:

**a)** (lettera così modificata dalla LR 31 marzo 2009, n. 9) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse floristico, ecologico e monumentale;

**b)** (lettera così modificata dalla LR 31 marzo 2009, n. 9) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli del presente titolo;

**c)** è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all'allegato A);

**d)** è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all'allegato B);

**e)** (lettera così modificata dalla LR 31 marzo 2009, n. 9) per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'**Amanita caesarea** allo stato di Ovolo chiuso.

### **Art. 3. Raccolta dei funghi**

(articolo così sostituito dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)

**1.** È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro della cappella abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime richieste:

**Amanita caesarea** (Ovolo buono), cm 5 (cinque);

**Boletus edulis** e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);

**Macrolepiota procera** e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci);

**Agaricus campestris** e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);

**Russula virescens** e altre russule commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro);

**Clitocybe geotropa** (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);

per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm 3 (tre).

Il regolamento attuativo, di cui all'art. 36 potrà prevedere modifiche ed aggiunte al presente comma.

**2.** La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici.

**3.** La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico - venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e dell'apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

#### **Art. 4. Modalità di raccolta**

1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.

3. È vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).

4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

5 (*comma introdotto dalla LR 31 marzo 2009, n. 9*). È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.

#### **Art. 5. Quantitativo di raccolta**

(*articolo così sostituito dalla LR 31 marzo 2009, n. 9*)

1. La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 23 agosto 1993, n. 352, recante: "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.

2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di tessera professionale di cui al successivo art. 5-ter.

3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'art. 5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg giornalieri.

4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.

5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di quantità.

6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) art. 5 ter della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.

7 (*articolo così sostituito dalla LR 31 marzo 2009, n. 9*). Su segnalazione del Comitato Tecnico di cui all' articolo 10, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.

### **Art. 5 bis. Divieti di raccolta e limitazioni**

*(articolo introdotto dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)*

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
  - a) nelle riserve naturali integrali;
  - b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;
  - c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.
2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.
3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.
4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che, regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.
5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio.

### **Art. 5 ter. Permessi regionali di autorizzazione**

*(articolo introdotto dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)*

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:
  - a) *(lettera così modificata dalla LR 23 dicembre 2011, n. 47)* tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici /00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni;
  - b) *(lettera così modificata dalla LR 27 dicembre 2012, n. 69)* tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in € 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36;
  - c) tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica;

**d)** permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

**2.** La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

**3.** Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

**a)** il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;

**b)** il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

**c)** il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.

## **Art. 6. Associazioni micologiche - Albo regionale**

**1.** È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

**2.** La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.

**3.** Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

**a)** finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;

**b)** ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

**c)** impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;

**d)** *(lettera introdotta dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)* numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);

**e)** *(lettera introdotta dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)* avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;

**f)** *(lettera introdotta dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)* adesione ad organismi micologici nazionali.

**4.** All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

**5.** Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.

6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.

#### **Art. 7. Commercializzazione dei funghi**

(omissis)

#### **Art. 8. Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici**

(omissis)

#### **Art. 9. Abrogato**

*(articolo abrogato dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)*

#### **Art. 10. Comitato tecnico**

1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.

2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376.

3. Il Comitato tecnico è composto da:

a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;

b) *(lettera abrogata dalla LR 27 dicembre 2012, n. 69)*;

c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Ambiente;

d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;

e) *(lettera abrogata dalla LR 23 dicembre 2011, n. 47)*;

f) un rappresentante dell'Orto botanico dell'Università;

g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;

i) il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato;

j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali;

k) *(lettera introdotta dalla LR 27 dicembre 2012, n. 69)* un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura;

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura.

5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51, 64) per ogni seduta.

#### **Art. 11. Ricerca Scientifica e Corsi di formazione**

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l'acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.

2 *(comma così modificato dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)*. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina anche in riferimento all'art. 10 della Legge 352/93.



## **Art. 12. Ispettorati Micologici**

*(articolo così sostituito dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)*

1. Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico e dotato di un proprio organico, costituito da personale dipendente in possesso della qualifica di tecnico della prevenzione e da personale in possesso dell'attestato di micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia; chimica; scienze agrarie e forestali; scienze biologiche; scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari, scienze farmaceutiche.

2. I compiti dell'Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica, sono i seguenti:

- a) interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;
- b) organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'art. 7, comma 3. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del Comitato Tecnico di cui all'art. 10;
- c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;
- d) rilascio della certificazione di commestibilità di cui all'art. 7, comma 4;
- e) consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti dai privati cittadini e destinati al consumo diretto;
- f) vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta, alla commercializzazione e vendita al dettaglio, alle lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici esercizi;
- g) consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e private e per i medici di Medicina Generale;
- h) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale.

3. Al rilascio dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'art. 7, comma 3, provvede apposita commissione esaminatrice nominata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e formata da: - due micologi segnalati dall'Ispettorato Micologico dell'Azienda Sanitaria, di cui uno con funzioni di presidente che abbia competenze in materia di mico-tossicologia; - un Tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN dell'Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo Responsabile; - un dipendente dall'Azienda Sanitaria con qualifica amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni di segretario.

4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e, comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda Sanitaria.

## **Art. 13. Vigilanza**

1 *(comma così sostituito dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)*. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale.

2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 19/06 1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto. 3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.

## **Art. 14. Sanzioni**

*(articolo così sostituito dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)*

1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.

2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della Legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'art. 7 della Legge regionale n° 30 del 26/11/01, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale".

4. Le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14, sono delegate, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante: "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.

7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.

8. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981.

9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'art. 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.

10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituto capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.

11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.

## **Art. 15. Abrogato**

*(articolo abrogato dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)*

## **Art. 16. Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e al DPR 14 luglio 1995, n. 376.

*(capoversi abrogati dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)*

## **Titolo II. DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DI TARTUFI FRESCHI E CONSERVATI**

*(omissis)*

## **Titolo III. DISPOSIZIONI FINALI**

*(titolo e articoli introdotti dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)*

### **Art. 36. Regolamento attuativo**

1. Per una più incisiva applicazione della presente legge, al fine di garantire omogenee procedure e per le necessarie disposizioni dettagliate, la Regione su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 10 della presente legge potrà emanare, entro 6 mesi, apposito regolamento.

### **Art. 37. Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 178.382,26 si provvede con la disponibilità esistente al capitolo 22040830 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

### **Allegato A. Specie protette ai sensi dell'art. 2**

- Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridum Aquilinum ed Equisetum sp.;
- Gymnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;
- Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;
- Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie; Thalictrum calabricum;
- Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum;
- Famiglia Saxifragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;
- Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;
- Famiglia Primulacee: Primula palinuri; Soldanella, tutte le specie;
- Famiglia Gentinacee: Gentiana, tutte le specie; Gentianella crispata;
- Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;
- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;
- Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie;
- Famiglia Amarillidacee: Pancratium maritimum; Sternbergia, tutte le specie; Galanthus nivalis; narcissus, tutte le specie;
- Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.

### **Allegato B. Biotopi protetti ai sensi dell'art. 2**

- 1) Valle del fiume Argentino;
- 2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;
- 3) Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);
- 4) Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta);
- 5) Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);
- 6) Stazioni di Woodwardia;

7) Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:

- 1) Bosco Gariglione;
- 2) Foresta di Basilicò-Gambarie;
- 3) Foresta del Timpone della Carcara;
- 4) Bosco al Corvo;
- 5) Bosco di Arnocampo;
- 6) Pineta di Cupone;
- 7) Bosco di Santa Maria;
- 8) Monte Pollino;
- 9) Bosco Fallistro;
- 10) Alto Aspromonte;
- 11) Isola di Cirella;
- 12) Isola di Dino;
- 13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;
- 14) Foce del Neto.

#### **Allegato C. Elenco specie fungine commercializzabili per la Calabria**

(allegato introdotto dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)

(omissis)

#### **Allegato D. Specie protette ai sensi dell'art. 4, comma 5**

(allegato introdotto dalla LR 31 marzo 2009, n. 9)

- **Amanita caesarea** forma *alba*
- *Amanita cocolla*
- **Boletus dupainii**
- **Boletus edulis** var. *citrinus*
- **Boletus satanas**
- *Lactarius mairei*
- *Phaeolepiota aurea*
- *Pulveroboletus hemichrys*

#### **Normativa recante modifiche e/o integrazioni**

**Legge regionale 31 marzo 2009, n. 9.** Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30.

**Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47.** Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale.

**Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.** Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario.

## Immagini di funghi di cui all'Art. 3. Raccolta dei funghi

### *Agaricus campestris* L. : Fr.



**Fonte:** R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petri; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

### *Amanita caesarea* (Scop.) Pers.



**Autore della foto:** C. Lavorato, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca -AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infoma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

### *Boletus edulis* Bull.



**Fonte della foto:** Archivio AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

***Boletus dupainii* Boud.**



**Foto:** Nicolò Oppicelli

**Fonte:** Siniscalco C., Bianco P.M., Floccia F., Campana L. (Eds), 2019. *La Flora Micologica delle principali essenze vegetali italiane. Il contributo storico del Centro di Eccellenza ISPRA presso il GMEM- AMB ai piani di gestione degli habitat di interesse comunitario.* [ISPRA, Manuali e Linee Guida 187/2019.](#)

***Boletus satanas* Lenz**



**Fonte:** R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

***Infundibulicybe geotropa* (Bull.) Harmaja**



**Fonte della foto:** Archivio AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. *Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.* [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

***Macrolepiota procera* (Scop.) Singer**



**Autore della foto:** Gian Luigi Parrettini, Archivio GMEM -AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infoma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)


***Russula virescens* (Schaeffer) Fries.**



**Autore della foto:** Mauro Comuzzi, Archivio Gruppo M. e N. "R. Franchi" di Reggio Emilia – AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Cocchi L., Vescovi L., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Contributo alla conoscenza degli elementi chimici determinati nei funghi. Raccolta delle schede storiche pubblicate sul periodico "Il Fungo". Da Cortinarius praestans (Cordier) Gillet a Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 166/2017.](#)

## Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Calabria <sup>1</sup>



### Parchi nazionali <sup>2</sup>

	Superficie	Province
Parco Nazionale dell'Aspromonte	64.544,61 ha	RC
Parco Nazionale del Pollino	192.565,00 ha	CS, MT, PZ
Parco Nazionale della Sila	73.695,00 ha	CZ, CS, KR

### Riserve statali protette <sup>3</sup>

	Superficie	Province
Riserva Statale Coturelle - Piccione	550,00 ha	CZ
Riserva Statale Cropani - Micone	235,00 ha	VV
Riserva Statale Gallopane	200,00 ha	CS
Riserva Statale Gariglione - Pisarello	450,00 ha	CZ
Riserva Statale Gole del Raganello	1.600,00 ha	CS
Riserva Statale Golia Corvo	350,00 ha	CS
Riserva Statale I Giganti della Sila	5,44 ha	CS
Riserva Statale Iona Serra della Guardia	264,00 ha	CS
Riserva Statale Macchia della Giumenta - San Salvatore	323,00 ha	CS
Riserva Statale Marchesale	1.257,00 ha	VV
Riserva Statale Poverella Villaggio Mancuso	1.086,00 ha	CZ
Riserva Statale Serra Nicolino - Pian d'Albero	140,00 ha	CS
Riserva Statale Tasso - Camigliatello Silano	223,00 ha	CS
Riserva Statale Trenta Coste	295,00 ha	CS
Riserva Statale Valle del Fiume Argentino	3.980,00 ha	CS
Riserva Statale Valle del Fiume Lao	5.200,00 ha	CS

<sup>1</sup> <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

<sup>2</sup> <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

<sup>3</sup> <http://www.parks.it/indice/RS/index.php>



#### Parchi naturali regionali <sup>4</sup>

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
<b>Parco Naturale Regionale delle Serre</b>	17.687,00 ha	CZ, RC, VV

#### Riserve naturali regionali <sup>5</sup>

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
<b>Riserva Naturale Foce del Crati</b>	131,00 ha	CS
<b>Riserva Naturale Tarsia</b>	448,00 ha	CS
<b>Valli Cupe</b>	---	---



---

<sup>4</sup> <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

<sup>5</sup> <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>